



DELIBERA N. 393 del 9 settembre 2025

Oggetto

“Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l'intera rete autostradale di competenza delle direzioni di tronco II, III, IV, V, VI, VII, VIII, E IX di Autostrade per l'Italia S.p.A.”. Accordo Quadro_ n. 8 lotti per l'importo complessivo di euro 113.540.000.

Visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.151 del 30-06-2023), con le modifiche apportate dalla Delibera n. 346 del 3 luglio 2024;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori;

Considerato in fatto

In considerazione di alcune segnalazioni pervenute all'Autorità da parte di un operatore economico - con le quali è stata contestata la disciplina della gara in oggetto, indetta da Autostrade per l'Italia S.p.A., per avere ricondotto l'attività di manutenzione dei piedritti delle gallerie nella categoria OS10, in luogo della OG4 - con nota prot. 0051032 del 02/04/2025 l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio finalizzato alla valutazione e alla verifica della congruità dei requisiti speciali di partecipazione, tenuto conto delle prestazioni ricomprese nell'accordo quadro.

In esito all'avvio dell'istruttoria, risulta pervenuto al prot. n. 0091333 del 20/06/2025 il riscontro di Autostrade per l'Italia S.p.A., previo sollecito, volto a fornire i chiarimenti richiesti sulle motivazioni tecniche e giuridiche che avevano condotto alla qualificazione delle lavorazioni previste nella procedura in esame nella categoria OS10, quale “Segnaletica stradale non luminosa”.

Con riferimento allo stato della procedura, risulta evidenziata, tra l'altro, dalla Stazione appaltante l'intervenuta aggiudicazione di tutti i lotti di gara, nonché la relativa stipula degli Accordi Quadro per la quasi totalità dei lotti, ad eccezione dei lotti nn. 3 e 7, per i quali risulterebbero in corso di ultimazione le attività propedeutiche alla stipula, dando evidenza,

altresì, che non è stato stipulato alcun contratto applicativo in relazione agli Accordi Quadro formalizzati.

Successivamente risulta acquisita al prot. n. 0100901 del 10/07/2025 ulteriore comunicazione integrativa della Stazione appaltante per la produzione della relazione della Commissione di gara, volta a dare evidenza dei criteri utilizzati per l'attribuzione dei punteggi relativi all'elemento dell'offerta tecnica, denominato "A1 - curriculum lavori analoghi in presenza di traffico".

Considerato in diritto

Come rilevabile nelle premesse il profilo di contestazione attiene alla previsione dei requisiti speciali previsti ai fini della partecipazione alla gara.

Al riguardo si evidenzia che la procedura in esame risulta finalizzata alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023, suddivisa in 8 lotti per un importo complessivo pari a euro 113.540.000,00, di cui euro 26.560.000,00 per oneri sicurezza.

Per ogni lotto, l'oggetto dei lavori risulta indicato con riferimento alla *"manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie"*, richiedendosi, per la dimostrazione dei requisiti speciali, il possesso della qualificazione SOA nella categoria specialistica OS10, nelle varie classifiche graduate in relazione agli importi dei singoli lotti.

Al riguardo si evidenzia che, come precisato dall'allegato II.12 al codice, la citata categoria OS10 riguarda esclusivamente *"..... la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare"*, al cui interno la società Autostrade ha incluso anche le opere di manutenzione dei piedritti delle gallerie, ricondotte, pertanto, nell'alveo del ripristino della segnaletica stradale non luminosa.

Sul punto, la Stazione appaltante ha motivato la propria scelta, rilevando che l'intervento oggetto dell'appalto si articola in due ambiti distinti e complementari: da un lato, *"la manutenzione della segnaletica orizzontale mediante l'impiego di vernici e materiali termoplastici"* e dall'altro, *"interventi non strutturali sulle superfici dei piedritti delle gallerie"*, quest'ultimi identificati *".....in ordinarie operazioni di pulizia e omogeneizzazione del supporto, seguite da verniciatura esclusivamente per fini segnaletici e di miglioramento della visibilità"* e finalizzati *"espressamente alla conservazione della visibilità interna e alla sicurezza della circolazione, senza comportare alcuna alterazione delle strutture in calcestruzzo e in assenza di qualunque operazione di demolizione o alterazione del supporto cementizio"*.

Nella sostanza, sulla scorta di tali considerazioni, la Stazione appaltante ha ritenuto corretto l'inquadramento delle attività oggetto di appalto nella categoria OS10 – Segnaletica stradale non luminosa, rilevando che *"tale categoria include le lavorazioni di fornitura, posa in opera, manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché le attività complementari funzionali alla medesima. La norma non pone limiti al tipo di superficie su cui si interviene, purché l'intervento mantenga una finalità segnaletica e visiva"*.

Al contempo, la medesima Società appaltante ha ritenuto potersi escludere l'inquadramento dei lavori, afferenti alla manutenzione dei piedritti, nella categoria OG4 – Opere d'arte nel sottosuolo



– ritenendo che la stessa si riferisca “...esclusivamente ad attività che comportano interventi strutturali o di consolidamento del corpo della galleria”, includendo, a titolo esemplificativo, “....la fresatura profonda, la demolizione e ricostruzione del rivestimento, la posa di sistemi di impermeabilizzazione e consolidamento, e ogni altro intervento idoneo a modificare la conformazione o le prestazioni statiche del manufatto”.

A detta della stessa società “Nulla di tutto ciò è previsto nel presente appalto”.

In riferimento a quanto dedotto dalla Stazione appaltante, va osservato che le considerazioni svolte dalla medesima risultano ininfluenti ai fini dell’inquadramento dei lavori oggetto dell’appalto, che restano comunque riconducibili, oltre che alla manutenzione della segnaletica orizzontale propriamente detta, agli interventi di manutenzione dei piedritti, come confermato dalla denominazione dell’oggetto della gara.

A tale proposito è, infatti, possibile distinguere, per i piedritti, tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; la prima (ordinaria) include attività di rinnovo delle finiture, come pitturazione o verniciatura dei piedritti con tempere o acriliche e la rimozione di depositi, catrame, graffiti ecc., coincidenti nella sostanza con le prestazioni oggetto dell’appalto in esame. Come è noto, nel tempo, infatti, lo strato di vernice dei piedritti è soggetto a fenomeni di appesantimento e distacco tali da richiedere la rimozione totale del film di vernice esistente e la successiva riverniciatura; conseguentemente gli interventi di manutenzione ordinaria dei piedritti delle gallerie stradali riguardano generalmente e prevalentemente la riverniciatura degli stessi, previa preparazione del substrato di fondo.

L’effettuazione di tali interventi è altresì raccomandata nelle “linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti”, di cui al DM 247 del 1° agosto 2022, laddove si richiede di eseguire, per ragioni di sicurezza, gli interventi di ordinaria manutenzione individuati sulla base del programma di manutenzione e delle ispezioni.

Relativamente a tali interventi di manutenzione ordinaria, va altresì osservato che gli stessi sono effettuati in sotterraneo, con l’impiego di mezzi tecnici speciali, e come tali afferiscono più propriamente alla categoria OG4, che, come è noto, riguarda “la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro” qualsiasi sia il loro grado di importanza”, comprendendo, in via esemplificativa, gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. Tale declaratoria comprende pertanto gli interventi di manutenzione delle gallerie, siano essi di manutenzione ordinaria che straordinaria, comunque da effettuare con l’impiego delle medesime competenze e dei medesimi mezzi, risultando irrilevante lo spessore del cls rimosso.

Tali considerazioni risultano estensibili al caso di specie, laddove, coerentemente con la natura manutentiva dei piedritti delle gallerie, nel capitolato di progetto si prevede che “L’esecuzione dell’imbiancamento e la protezione dei paramenti in calcestruzzo (piedritti) delle gallerie interesserà una fascia di altezza pari a m 4,00 o m 5,00 dal piano stradale, (cfr. cap. 12 del CSA), specificando che “La tinteggiatura dei piedritti delle gallerie, qualora ritenuto necessario dalla

D.L., dovrà essere preceduta da un intervento di lavaggio con idropulitrice ad alta pressione, rotolavaggio o di rimozione meccanica al fine di eliminare la polvere di smog e le parti incoerenti. Una volta eseguito il trattamento preliminare delle superfici si potrà procedere con una preparazione superficiale mediante applicazione di malta cementizia, in modo da ottenere una superficie perfettamente liscia e pronta a ricevere qualsiasi ciclo di verniciatura".

Risulta, altresì, particolarmente dettagliata nel CSA la descrizione di personale, mezzi e attrezzature idonei ad effettuare le suddette lavorazioni, specificando la tipologia dei macchinari ed altri elementi di dettaglio come la capacità delle autobotti con idropultrici, le pressioni di esercizio (minima 2000 bar) delle macchine per il lavaggio delle superfici e finanche il numero minimo di squadre operative per l'esecuzione delle attività lungo ogni tronco chiaramente definite nel CSA come "manutenzione gallerie".

E' altresì specificato che *"Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante la produzione di un elenco completo degli automezzi rientranti nelle tipologie di cui alla tabella sopra riportata corredato da relative foto e copia digitale del libretto attestante la proprietà dei mezzi messi a disposizione dal concorrente, ovvero mediante la produzione di idoneo titolo di possesso (ad esempio contratto di noleggio, contratto di leasing, etc.), specificando modello e caratteristiche dei mezzi e loro potenzialità. ..."*, macchinari coerenti con la declaratoria della categoria OG4 considerato che i suddetti mezzi d'opera si inquadrano più propriamente quali *specifici mezzi tecnici speciali* necessari per l'effettuazione della manutenzione ordinaria delle gallerie.

E d'altronde i suddetti mezzi, come elencati nel presente appalto, non differiscono nella sostanza da quelli utilizzati per l'esecuzione della manutenzione straordinaria delle gallerie, previsti negli appalti inviati da Autostrade come esemplificativi di gare bandite in OG4; infatti, anche in quei casi sono previsti i medesimi mezzi necessari per effettuare trattamenti preliminari di idroscarifica e rimozione del calcestruzzo ammalorato ai fini del *consolidamento superficiale* e del *consolidamento profondo di rivestimenti in muratura* delle gallerie.

Pertanto, in tale contesto, va altresì rilevata l'infondatezza delle considerazioni svolte dalla Stazione appaltante, laddove al fine di asserire la congruità della categoria OS10 anche per la manutenzione dei piedritti, si richiamano precedenti gare svolte dalla medesima espletate con la categoria OG3/OG4, evidenziando che i *"bandi relativi a interventi strutturali su gallerie (es. tender n. 6922 e n. 71243, già riportati nella nostra precedente nota di chiarimenti trasmessa con prot. 0024201 del 06/12/2024) hanno correttamente previsto l'inserimento della OG4, proprio in ragione della diversa natura delle lavorazioni"*.

In realtà, analizzando il capitolato speciale d'appalto, afferente alla gara 71243, va rilevato che lo stesso comprende, nella parte I°, anche la *"verniciatura dei piedritti della galleria"*, senza richiedere la categoria OS10; delle due l'una, o la *verniciatura dei piedritti della galleria* è ascrivibile alla categoria OG4 - ed in tal caso si confermerebbero i profili di contestazione del bando in oggetto - ovvero la suddetta gara n. 71243 riporterebbe, per tale lavorazione, un'incompleta classificazione delle categorie SOA, posto che le due suddette procedure poste a confronto risultano concernere, in parte, le medesime tipologie di lavorazione.

Sulla scorta di tali considerazioni, irrilevanti risultano le controdeduzioni della stazione appaltante, volte ad asserire che solo *"occasionalmente, possono rendersi necessari interventi*



ciclici di lavaggio con idropulitrici ad alta pressione o, in alcuni casi, di rimozione meccanica mediante idroscarifica sempre finalizzati al solo trattamento degli strati superficiali di vernice accumulata e deteriorata" e che "... la rimozione di tali strati non determina, né potrebbe determinare, una modifica o un degrado del supporto strutturale", rilevandosi in tale affermazione un fraintendimento della S.A. tra le attività di manutenzione ordinaria, in cui la pulizia e idroscarifica è funzionale alla successiva riverniciatura come è quella in esame, e le attività di manutenzione straordinaria, in cui le suddette lavorazioni sono necessarie per effettuare il rinnovo e la sostituzione di parti strutturali. In entrambi i casi le suddette attività concernono lavori di manutenzione da eseguirsi in sotterraneo e con mezzi speciali.

Pertanto, la categoria OS 10 si riferisce propriamente ad interventi di segnaletica orizzontale, verticale e complementare, per la cui definizione può farsi riferimento al codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.), intendendosi, nella sostanza, per segnaletica orizzontale quella realizzata tramite strisce, frecce, scritte o simboli tracciati sulla pavimentazione stradale; per segnaletica verticale quella costituita da cartelli, pannelli o segnali installati su sostegni, visibili in verticale; la complementare quella costituita da dispositivi fisici e visivi che completano o rafforzano le altre segnalazioni.

Tali considerazioni risultano confermate tenuto conto che nel capitolato speciale prodotto dalla Società Autostrade, relativo alle Norme Tecniche Opere Civili - utilizzato in precedenti gare in cui sono previste lavorazioni afferenti anche alla categoria OG4 (cfr. tender n. 6922 e n. 71243) - la verniciatura dei piedritti viene collocata nell'ambito della descrizione dei "lavori in sotterraneo" (art. 12 del Capitolato), distinti dalle lavorazioni della segnaletica (art. 35 del Capitolato), definita quest'ultima come *"realizzazione della segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare così come definita all'art. 38 del Codice della Strada da utilizzare sulle strade, autostrade e loro pertinenze"*. Ciò confermerebbe che la manutenzione ordinaria delle gallerie non può essere assimilata agli interventi della segnaletica stradale, da ricondurre quest'ultima alle definizioni di cui al Codice della strada sopra richiamato.

In tale contesto, appare evidente che anche la capacità, connessa al possesso della qualificazione nella categoria OS10, è parametrata alla realizzazione di tali interventi, afferenti nella sostanza all'apposizione di segnali verticali e verniciatura dei pavimenti, non risultando idonea a comprovare la capacità esecutiva relativa ad interventi operati in sotterraneo all'interno delle gallerie con mezzi speciali, comprendendo finanche la rimozione degli strati superficiali.

Si tenga, infatti, presente che in sede di rilascio della qualificazione nella categoria OS-10, le SOA sono tenute a valutare le esperienze pregresse, dimostrate con la produzione dei CEL, la cui idoneità risulterebbe parametrata all'esecuzione di interventi afferenti alla segnaletica nelle sue varie componenti, quali segnaletica orizzontale, verticale e complementare, non risultando menzionati all'interno di essa la manutenzione dei piedritti delle gallerie.

A comprova di tali considerazioni, va altresì rilevato che, nell'ambito dell'avvio dell'istruttoria in esame, è stato richiesto alla Stazione appaltante di documentare le relazioni prodotte dai concorrenti per la dimostrazione dei lavori analoghi, richiesta nella lex specialis per il conseguimento di punteggi premiali relativi al criterio indicato nel disciplinare come A.1, connesso all'esperienza pregressa per "lavori analoghi".

A riscontro di tale richiesta, la società Autostrade S.p.A. ha fornito la relativa necessaria documentazione, afferente ai contratti analoghi prodotti dai concorrenti, per lo più con il ricorso all'avvalimento premiale di cui al vigente art. 108 del codice.

Dall'esame di tali contratti, si evince che le prestazioni utilizzate per la dimostrazione dell'esperienza pregressa analoga, fanno riferimento, per la maggior parte dei casi, ad interventi, classificati come OS10, riguardanti interventi di manutenzione/rifacimento di segnaletica orizzontale, verticale e complementare, sostituzioni di tratti di barriere metalliche, impianti semaforici.

In realtà, i contratti analoghi, che ricomprendono anche la manutenzione dei piedritti, sono per lo più riconducibili ad appalti indetti dalla medesima società Autostrade per l'Italia S.p.A, con il rischio che l'operato di Autostrade per l'Italia potrebbe essere assunto come improprio riferimento, da parte di altre stazioni appaltanti, per l'individuazione della categoria di qualificazione, afferente ad appalti di tal specie.

Inoltre, va anche considerato che nell'ultimo riscontro fornito da Autostrade, emerge che la Commissione di gara, nella valutazione dei contratti analoghi presentati dai concorrenti, ha espunto *"...dal conteggio i lavori di manutenzione effettuati su strade di categoria diversa da quelle dianzi indicate ed i lavori effettuati sulla segnaletica verticale"*, con riferimento alla espressa necessità di *"verificare la loro coerenza con la tipologia dei lavori oggetto della gara e cioè verificare i lavori di manutenzione sulla segnaletica orizzontale e piedritti delle gallerie su strade di categoria A e/o B e/o C negli ultimi 4 anni ..."*.

Si attesta, dunque, che la *tipologia dei lavori oggetto della gara* non comprendeva unicamente la segnaletica verticale, confermando, ancora una volta, che la manutenzione dei piedritti non rientra nella segnaletica verticale e in nessun altro degli interventi riconducibili alla categoria OS10.

In definitiva, dunque, la capacità dimostrabile con le lavorazioni eseguite nella categoria OS10 attiene in linea generale ai lavori di rifacimento della segnaletica stradale, risultando, nel caso di specie, riduttiva e non identificativa di tutte le lavorazioni previste in appalto, le quali attengono anche alla manutenzione ordinaria dei piedritti delle gallerie, costituita dalla verniciatura e dai relativi lavori propedeutici di pulizia ed idroscarifica.

Da ciò sarebbe conseguita la necessità di integrare la *lex specialis* richiedendo anche il possesso della qualificazione nella categoria OG-4, per la parte inerente agli interventi di manutenzione.

Vero è che negli atti di gara non è dato di conoscere l'entità di tali lavori di manutenzione dei piedritti, che risulterebbero da effettuarsi, come specificato nel capitolato, qualora *ritenuto necessario dalla D.L.*, ciò, constatato che negli atti di gara risulta riportata unicamente la lunghezza in Km dei vari tratti di viabilità interessati dai lavori per ciascun lotto.

Per tali misure, non è specificato, però, quanti km siano interessati da segnaletica orizzontale e quanti invece afferiscano a manutenzione dei piedritti, non rinvenendosi negli atti di gara uno specifico computo delle differenti lavorazioni previste nel capitolato, così rendendo non verificabili i criteri adottati per la determinazione del valore complessivo dell'accordo quadro.



Sul punto sono stati richiesti, in sede di avvio di istruttoria, elementi di chiarimento alla Stazione appaltante, la quale ha fornito un prospetto parametrico, comunque non rinvenibile negli atti di gara e non chiaramente valorizzato nella descrizione.

Ciò che rileva da tale prospetto, a conferma delle considerazioni sinora esposte, è che in esso risultano richiamati, come possibile tipologia di lavorazione, gli interventi di *"idrolavaggio di pareti di galleria con idropulitore ad alta pressione/rotolavaggio per la pulizia delle gallerie"* e la *"verniciatura delle gallerie di nuova costruzione o manutenzione straordinaria con applicazione di vernice acrilica/epossiacrilica/sisilossanica"*, confermando l'inquadramento degli stessi nella categoria OG4.

Ciò posto, dagli atti di gara non si rilevano elementi in merito all'incidenza e alle quantità massime delle lavorazioni di manutenzione delle gallerie nelle loro varie componenti, necessarie per delimitare il valore della classifica riferibile alla categoria OG4.

Si prospetta pertanto una carenza di informazioni riguardo l'entità, sia pure massima, delle specifiche lavorazioni da effettuare in sede di accordo quadro, che, come è noto, costituisce un vulnus alla concorrenza atteso che, in tal caso, l'O.E. concorrente non è posto nelle condizioni di formulare un'offerta consapevole e pienamente attendibile, non riuscendo, lo stesso, a valutare adeguatamente tutti i rischi di realizzazione e la convenienza economica dei lavori che verranno specificati solo in sede di contratto attuativo.

Ed infatti nel C.S.A. è specificato che *"La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell'Accordo Quadro e attraverso gli ordinativi di lavoro, ai quali saranno allegati gli elaborati tipologici degli interventi"*.

La problematica è stata più volte attenzionata dall'Autorità che nel recente passato ha fornito indicazioni alle S.A. - anche con apposite FAQ esplicative, oltreché numerosi pronunciamenti e, in ultimo, il comunicato del 5 giugno 2024 del Presidente – dando evidenza che *"L'Autorità ha più volte riscontrato un'applicazione distorta dell'accordo quadro spesso utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di qualunque progettualità, da qui l'esigenza di ribadire, come già evidenziato nelle relative FAQ, che le prestazioni oggetto dell'accordo devono essere identificate con completezza. I contratti attuativi non possono, infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell'accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali"*, non potendo sopprimere tale strumento contrattuale ad una sostanziale incapacità programmatica delle stazioni appaltanti.

Sulla scorta delle considerazioni esposte, si confermerebbe pertanto la mancata correttezza della lex specialis nella parte in cui, nella definizione dei requisiti speciali, prevede unicamente la categoria OS10, includendo erroneamente nella medesima categoria anche le lavorazioni afferenti alla manutenzione delle gallerie, richiamando sul punto il precedente pronunciamento dell'Autorità, che ha avuto modo di rilevare che *"La stazione appaltante non ha discrezionalità nell'individuazione delle categorie e classifiche relative ai lavori in affidamento e previste dalla normativa di settore che deve obbligatoriamente indicare nel bando di gara"* (cfr. Delibera n. 498 del 23 giugno 2021), rammentando altresì i principi giurisprudenziali, secondo cui *"L'errata individuazione della categoria necessaria per l'esecuzione dei lavori non comporta soltanto il*

rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni affidate, ma costituisce altresì un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell'appalto ed inoltre consente che i lavori vengano affidati ad un soggetto privo delle capacità necessarie alla realizzazione dell'opera (Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292)' (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 17 marzo 2025, n. 2181).

Ciò, con il richiamo all'attuale art. 100 comma 4 del d.lgs. 36/2023, secondo cui *"Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto".*

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 9 settembre 2025

DELIBERA

- di confermare che i lavori di manutenzione ordinaria dei piedritti non possono essere inglobati tra gli interventi di ripristino della segnaletica stradale non luminosa, rilevandosi altresì la non coerenza di tali lavorazioni con le tipologie di segnaletica stradale previste nel Codice della Strada;
- di rilevare, per l'effetto, l'incompletezza dei requisiti speciali di partecipazione richiesti, laddove si prevede, come unica categoria di qualificazione SOA, la OS10, che non risulta idonea a comprovare la capacità tecnica ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dei piedritti, da svolgersi in sotterraneo e con l'impiego di mezzi tecnici speciali, inquadrabili nella categoria OG4;
- di ritenere che i contratti a valle dell'accordo quadro possono essere attivati solo se rientranti nella categoria OS10 e nelle eventuali categorie ammesse in via residuale nei limiti di legge;
- di ravvisare sussistenti profili di approssimazione nella formulazione della lex specialis di gara per l'affidamento dell'accordo quadro, in quanto dagli atti di gara non risulta chiaramente stimata l'incidenza dei lavori di manutenzione ordinaria delle gallerie sul complesso dell'accordo quadro stesso; tale stima sarebbe stata necessaria per una corretta individuazione delle categorie e della classifiche SOA da richiedere in sede di gara, garantendo la selezione di offerenti adeguatamente qualificati e, al contempo, la formulazione di offerte consapevoli e pienamente attendibili;
- dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente Delibera alla Stazione appaltante, con invito a rivedere, per il futuro, il proprio operato nella declinazione dei requisiti di partecipazione in presenza di opere classificabili come manutenzione ordinaria delle gallerie, rimettendo alla discrezionalità della stessa stazione appaltante le valutazioni



circa le possibili scelte ed iniziative da intraprendere, con assegnazione del termine di 30 giorni per comunicare le valutazioni e le eventuali determinazioni assunte.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 9 ottobre 2025

Il Segretario

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente